



Ordinanza 17 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari

(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

del 9 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4
della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM

¹ Le rendite di cui all'articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2014 o precedentemente sono aumentate dello 0,9 per cento.

² Le rendite di cui all'articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2015 sono aumentate dello 0,5 per cento.

Art. 2 Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare.

Art. 3 Livello dell'indice

¹ Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l'articolo 1, l'aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2382 punti dell'indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).

² Per le rendite di durata indeterminata di cui all'articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

RS 833.12

¹ RS 833.1

² RS 833.11

³ Per l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza AM del 5 novembre 2014³ concernente l'adeguamento è abrogata.

Art. 5 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 novembre 1993⁴ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e, secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d'invalidità ammonta a 152 276 franchi.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

³ RU 2014 3893

⁴ RS 833.11